

Registro Generale n. 1537/2023

pubblicata il 28/07/2023

Reg. del Settore n. 40 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 13 - PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE -
BILANCIO - SOCIETA' PARTECIPATE

Oggetto: Bruno Giulio: Causa civile 2750/22RGAC, Sent. GDP Cosenza 1664/2022
- Cron.7426/22; Liquidazione spese di lite

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1537/2023

pubblicata il 28/07/2023

Reg. del Settore n. 40 / 2023

Settore 13 - PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO - SOCIETA' PARTECIPATE

Giuseppe Bruno

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Bruno Giulio: Causa civile 2750/22RGAC, Sent. GDP Cosenza 1664/2022 - Cron.7426/22; Liquidazione spese di lite

Il Direttore di Settore

Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

Premesso che l'avv. Giulio Bruno, con sede al civico 11b della via Neghelli di Cosenza – P.iva 02299540787 - rappresentato e difeso da sé medesimo, ha proposto ricorso davanti il Giudice di Pace di Cosenza, al fine di conseguire il risarcimento dei danni materiali riportati dalla propria autovettura a seguito di sinistro stradale avvenuto il giorno 9 marzo 2022, alle ore 23:15 sulla via XXIV Maggio di Cosenza;

Atteso che la causa è stata iscritta a ruolo il 16 giugno 2022 con il n. 2750/2022 del RGAC;

Dato atto che il Comune di Cosenza si è costituito in giudizio, rappresentato dall'avv. Carmelo Triulcio, per contestare le avverse pretese risarcitorie;

Preso atto della sentenza n. 1664/2022 emessa il 14 novembre 2022, con la quale il Giudice definitivamente si pronuncia sulla domanda proposta, dichiarando che la responsabilità del sinistro in argomento è da ascrivere in capo al Comune di Cosenza e condannando il convenuto al risarcimento dei danni materiali per la somma di complessivi euro 1.100,00 (al lordo di Iva di legge), euro 125,00 per spese, euro 700,00 per diritti e onorario oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e cap in favore del ricorrente;

Vista la parcella presentata dall'Avv. Giulio Bruno con la quale chiede il pagamento di euro 2.302,30 a titolo di spese legali come liquidate dalla sentenza n. 1664/2022 del 14 novembre 2022;

Considerato che la detta sentenza 1644/22, precisa che la somma risarcitoria stabilita è comprensiva di Iva e, pertanto, non deve essere applicata la ritenuta d'acconto sulle

prestazioni offerte;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

Vista

la Fattura 2_2023 emessa in data 19.7.2023 dall'avv. Giulio Bruno, di complessivi euro 1.158,30; la dichiarazione sul C/c dedicato ai fini della "Tracciabilità dei flussi finanziari" – L. 136/2010 -

Ritenuto, per i motivi espressi di dovere provvedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
 VISTO lo Statuto del Comune,
 VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
 VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
 VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
 VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
 VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

- 1.Che la premessa narrativa è integralmente richiamata perché parte sostanziale del presente provvedimento;
- 2.Di liquidare in favore dell'Avv. Giulio Bruno, con sede a Cosenza in Via Neghelli 11/b, P.Iva 02299540787, complessivi euro 2.258,30 disposte dal GdP di Cosenza con sentenza n. 1664/22 del 14 novembre 2022 dei quali: euro 1.158,30 a titolo di rimborso spese legali -Fattura 2 del 19.7.2023 - , euro 1.100,00 a titolo risarcitorio per il sinistro sopra identificato
- 3.Di imputare la somma sul Bilancio d'esercizio 2023 come di seguito riportato:

Capitolo	Importo	Esercizio di esigibilità: 2023
440	€ 2.258,30	€ 2.258,30

- 4.Di trasmettere copia del presente atto al servizio archivio dell'Ente per la competente pubblicazione.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Report attestazione FT 2/23 n. 10100405612
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Dichiarazione C/c dedicato - "Tracciabilità dei flussi finanziari"
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - FT2_2023
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Sent. GdP n.1664/22

Il Direttore di Settore

Giuseppe Bruno

Cosenza 26/07/2023

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno

Cosenza 27/07/2023